CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ANTONIOZZI

Presentata l'11 ottobre 1973

Avanzamento dei tenenti colonnelli a disposizione della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, applicabile agli ufficiali della Guardia di finanza per effetto della legge 24 ottobre 1966, n. 887, dispone che gli ufficiali a disposizione idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado in servizio permanente che li precedevano nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nella posizione di « a disposizione » avviene dopo che l'ufficiale interessato sia stato collocato in soprannumero agli organici, per effetto delle norme sull'avanzamento normalizzato, sia stato valutato e giudicato idoneo all'avanzamento a colonnello in servizio permanente effettivo e non possa conseguire la promozione a tale grado per mancanza di posti.

Quale correttivo a tale preclusione soccorre la norma del suindicato articolo 101, la quale evidentemente intende fare in modo che tutti gli ufficiali transitati nella posizione di « a disposizione » e giudicati idonei siano in genere promossi al grado superiore all'atto del collocamento in tale posizione, in relazione anche al disposto dell'articolo 48 della citata legge 12 novembre 1965, n. 1137, e successive modificazioni.

Senonché, per effetto della norma dell'articolo 101 – che subordina il conferimento del grado superiore a detti ufficiali alla preventiva promozione dei parigrado del servizio permanente effettivo iscritti nei quadri di avanzamento – accade che alcuni tenenti colonnelli a disposizione della Guardia di finanza, giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento relativo all'anno 1973 per la promozione a colonnello in servizio permanente a disposizione, non possono conseguire la promozione in tale posizione perché raggiunti frattanto dai limiti di età.

Infatti, nell'anno 1973 si è verificata una situazione particolare nell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Alcuni tenenti colonnelli del Corpo, dopo tre valutazioni a scelta per l'avanzamento in spe al grado superiore, tutte con giudizio di idoneità ma fuori del numero dei posti previsti per le promozioni, sono stati collocati in soprannumero all'organico del grado rivestito sotto la data del 31 dicebre 1972, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189. Con-

seguentemente, non essendo iscritti nel quadro normale di avanzamento per il 1973, sono transitati nella posizione di « a disposizione » con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Nuovamente valutati per il 1973, in tale posizione, sono stati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità a colonnello a disposizione.

Senonché, essendo stati inclusi nel quadro normale di avanzamento in servizio permanente effettivo del 1973 altri parigrado che li precedevano nel ruolo di provenienza, i suddetti tenenti colonnelli non hanno potuto conseguire la promozione all'atto del transito nella posizione di « a disposizione » e dovrebbero conseguirla il 31 dicembre dell'anno in corso, dopo cioè che siano stati promossi i parigrado in servizio permanente effettivo che li precedevano nel ruolo di provenienza ed iscritti nel quadro di avanzamento a colonnello in servizio permanente effettivo per l'anno 1973. Frattanto, qualche tenente colonnello sarà raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio prima della data del 31 dicembre 1973, per cui non arriverà a conseguire la promozione a colonnello a disposizione, grado nel quale dovrebbe poi rimanere fino a 60 anni, per effetto della preclusione dell'articolo 101 della citata legge n. 1137, che subordina il conferimento del grado superiore per l'ufficiale « a disposizione » alla preventiva promozione del parigrado in servizio permanente effettivo che lo precedeva nel ruolo di provenienza ed iscritto nel quadro normale di avanzamento.

La situazione esposta è invero più unica che rara e non sembra che si siano verificati casi analoghi negli anni precedenti.

Considerato, come sopra accennato, che il disposto dell'articolo 101 della legge n. 1137 intende far conseguire alla generalità degli ufficiali a disposizione la promozione in tale posizione facendoli permanere nel servizio permanente, occorre salvaguardare le posizioni dei predetti ufficiali, cui un mero fatto anagrafico impedisce di raggiungere le loro aspirazioni.

A ciò provvede la presente proposta di legge che sottoponiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I tenenti colonnelli a disposizione della Guardia di finanza già valutati in tale posizione, giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento relativo all'anno 1973, i quali non possono conseguire durante l'anno anzidetto la promozione perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età permanendo, in deroga a quanto previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, nella posizione dell'« a disposizione » fino al raggiungimento dei limiti d'età previsti per il nuovo grado.